

Sterilizzazione perdite a corto raggio: si «salva» soltanto l'esercizio 2020

Il Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 19 APRILE 2021 | Angelo Busani

Le imminenti assemblee convocate per deliberare sui bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 (la normativa emergenziale consente di tenerle entro fine giugno, in luogo dell'ordinario termine del 30 aprile) saranno un banco di prova per la normativa che dispone la sterilizzazione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali (prevista nell'articolo 6 del Dl 23/2020, come modificato dalla legge di conversione 178/2020). **Interpretazione restrittiva** Su questa disciplina i notai del Triveneto hanno di recente emanato una serie di nuovi principi di comportamento caratterizzati da un'interpretazione assai restrittiva: le perdite maturate in esercizi anteriori a quello che comprende il 31 dicembre 2020 «erano già tali da ridurre di oltre un terzo il capitale sociale prima dell'emergenza Covid, non vi è ragione per non applicare alle stesse» le norme che impongono l'anno di grazia (se sono perdite oltre il terzo, che però non abbattano il capitale sociale sotto il minimo) oppure la ricapitalizzazione immediata, se si tratta di perdite oltre il terzo, che abbattano il capitale sociale sotto il minimo (nuova massima T.A.1); la norma prevista dall'articolo 6 del Dl 23/2020 è finalizzata «a consentire la sterilizzazione del solo risultato dell'esercizio che comprende il 31 dicembre 2020» «senza interferire sui risultati degli esercizi precedenti o successivi», con la conseguenza che a essi (e, quindi, alle perdite maturate nel 2021) si applica la regola ordinaria (a seconda dei casi, l'anno di grazia oppure «ricapitalizza o liquida») (nuove massime T.A.5 e T.A.7). **Maglie più larghe** Questa visione restrittiva pone le tesi del notariato triveneto in netto contrasto con altri orientamenti professionali, di pari autorevolezza. La conclusione contenuta nella massima T.A.1 è infatti in aperto dissidio con quella dei notai milanesi, i quali, nella recente massima n. 196, hanno scritto che per «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», in base all'articolo 6 del Dl 23/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si dovrebbero applicare, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni in tema di anno di grazia né la regola «ricapitalizza o liquida». Questa tesi estensiva appare essere, in effetti, la più plausibile, in quanto il legislatore ha probabilmente inteso tener conto, non solo del deficit patrimoniale prodotto dall'epidemia, ma anche della tensione finanziaria che ne è derivata, la quale rende difficile o impossibile procurare le risorse per coprire le perdite maturate sia durante l'epidemia che anteriormente a essa. L'orientamento contenuto nella massima T.A.5 è, a sua volta, in contrasto con il tentativo, compiuto da Assonime nella circolare n. 3 del 25 febbraio 2021, di attrarre nell'ambito applicativo dell'articolo 6, del Dl 23/2020, anche le perdite che maturino nell'esercizio successivo a quello che comprende il 31 dicembre 2020 (le quali appaiono non prese in considerazione dall'articolo 6 del Dl 23/2020 come se il legislatore avesse considerato che l'epidemia abbia prodotto effetti negativi solo nel 2020 e non ne produca più nel 2021). Assonime aveva infatti sostenuto che anche l'eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 risulterebbe assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione e ciò in base all'idea che l'articolo 6, se pure si riferisce alle società che presentino una perdita rilevante per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, intende attribuire a tali società un idoneo periodo temporale per uscire dallo stato di difficoltà in cui si sono trovate nel 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA

<p>PERIODO RISTRETTO</p>	<p>1 Il requisito del 31 dicembre Le perdite sterilizzate in base al Dl 23/2020 che non devono essere prese in considerazione al fine di accertare se il patrimonio netto contabile sia inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale nominale sono quelle emerse nell'esercizio che comprende il 31 dicembre 2020, quale che sia la data della sua chiusura prevista dallo statuto. 2 Le conseguenze L'arco temporale non è uguale per qualsiasi società ma dipende dalle scelte statutarie sulla data di chiusura dell'esercizio. Così, ad esempio (nuova massima T.A.2 del notariato triveneto): per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare le perdite sterilizzate sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020; per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno 2021, le perdite sterilizzate sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021; per quelle che chiudono gli esercizi il 30 aprile 2021, le perdite sterilizzate sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021</p>
------------------------------	---